

OGGETTO: ISTANZA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE PUBBLICITA' FONICA ELETTORALE

(articolo 23 D. Lgs. 285/92 - art. 7 Legge 130/75)
barrare le caselle che interessano e compilare in ogni parte essenziale)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Villanova di Camposampiero PD

Il sottoscritto _____

nato a _____

il _____ ,

residente a _____

in via/p.zza _____

in nome e per conto del partito/del gruppo politico

con sede a _____, in via _____, n. _____

telefono (obbligatorio) _____

fax (obbligatorio) _____

e- mail (obbligatorio) _____,

ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 285/92 (nuovo codice della strada) e succ. modif. ed int.,

CHIEDE

il rilascio di apposita autorizzazione per effettuare pubblicità fonica elettorale (art. 59 DPR 495/92 e art. 7/2° L. 130/75)

nell'intero territorio comunale

nei seguenti luoghi: vie/piazze

il/i giorno/i _____

dalle ore _____ alle ore _____,

dalle ore 09.00 alle ore 21.30 per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terrà il
comizio e/o la riunione di propaganda elettorale denominato:

con il veicolo (tipo e marca) _____ modello _____ targa

con il veicolo (tipo e marca) _____ modello _____ targa _____

ALLEGA

fotocopia del documento del richiedente;

(luogo) _____ (data) _____
firma _____

NOTA BENE

Sui tratti di strade provinciali, regionali e statali (Provincia di Padova, Veneto Strade, Anas) posti fuori dei centri abitati, l'autorizzazione va chiesta al rispettivo ente proprietario della strada.

Il sindaco, in qualità di ufficiale di governo, è competente al rilascio dell'autorizzazione per l'intero territorio comunale senza alcun nulla osta tecnico, per la pubblicità fonica da svolgere esclusivamente all'interno del territorio del comune rappresentato.

Norme:

art. 59 DPR 495/92

1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1
3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (ora decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997).

(art. 7 Legge 130/75

1. Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
2. Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.
3. La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.